

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2004 n. 1)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Casima, Castel S. Pietro, Monte e Caneggio per la frazione di Campora

(del 24 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 ottobre 2003 n. 5431 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 novembre 2003 n. 5431 R della Commissione speciale aggregazioni di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Casima, Castel S. Pietro, Monte e della frazione di Campora del Comune di Caneggio in un nuovo unico Comune denominato Comune di Castel S. Pietro, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

Art. 2 Il nuovo Comune di Castel S. Pietro farà parte del Distretto di Mendrisio, Circolo di Balerna. Il Consiglio di Stato provvederà alle relative modifiche del Decreto esecutivo del 25 giugno 2003 concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni saranno automaticamente sciolti con la fine del terzo mese dopo l'entrata in carica del nuovo Municipio. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prenderà nel frattempo le disposizioni transitorie necessarie.
Gli organi del nuovo Comune dovranno con tempestività adottare un Regolamento dei dipendenti conformemente alla nuova situazione di organico.

Art. 6 Il nuovo Comune di Castel S. Pietro subentra in tutti i vincoli consortili e negli obblighi convenzionali attualmente in vigore per i Comuni di Castel S. Pietro, Monte e Casima e per quelli eventualmente validi per la frazione di Campora di Caneggio. Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati e il Comune di Caneggio per la frazione di Campora fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Fino ad emanazione dei nuovi statuti è data facoltà al Consiglio di Stato di adottare disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Art. 7 Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvederà ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio adotterà nel frattempo i necessari provvedimenti transitori. I vigenti ulteriori Regolamenti rimarranno in vigore nelle rispettive parti di territorio, fino ad emanazione di nuove norme o decisioni da parte del nuovo Legislativo comunale. È riservato quanto stabilito all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni e della frazione aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Art. 9 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 5 275 000.– da destinare:

- per l'importo di fr. 4 000 000.– al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, per il risanamento delle finanze di Monte e Casima, per l'indennizzo degli investimenti effettuati da Caneggio nella frazione di Campora e per le spese di riorganizzazione amministrativa;
- per l'importo di fr. 1 000 000.– al conto degli investimenti, per il finanziamento del completamento delle infrastrutture di base di Casima, Monte e Campora, come da proposta della Commissione di studio nel suo rapporto del mese di giugno 2002. Lo stanziamento di questo importo decade nel termine di otto anni dall'entrata in carica degli organi del nuovo Comune.

L'erogazione dei contributi avviene:

- per la quota di fr. 4 000 000.– (rimborso debiti) il Cantone può alternativamente rimborsare debiti pendenti presso gli istituti di credito di Caneggio, Casima, Castel S. Pietro e Monte o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2004-2007) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.
- per l'indennizzo di fr. 75 000.– per l'inserimento amministrativo di Casima, Monte e Campora nel nuovo Comune, direttamente a quest'ultimo dietro richiesta;
- per i fr. 200 000.– degli interessi remuneratori semplici al tasso del 3,5% p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2004, con versamento diretto al nuovo Comune.
- per la quota di fr. 1 000 000.– destinata alla completazione delle infrastrutture di base di Casima, Monte e Campora, previa la presentazione da parte del Comune dei progetti e preventivi definitivi, nonché del messaggio municipale concernente l'opera da sussidiare approvato dall'organo legislativo. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale.

Art. 10 Per quanto riguarda i lavori di risanamento all'acquedotto di Casima, il Consiglio di Stato procederà ai fini dello stanziamento degli aiuti di investimento previsti dall'art. 2 cpv. 3 LPI in deroga all'art. 14 cpv. 2 LPI.

Art. 11 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004 che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 12 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e segg.) e del moltiplicatore d'imposta del 2004.

Art. 13 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Casima, Castel S. Pietro, Monte e della frazione di Campora del Comune di Caneggio.

Art. 14 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 novembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2004 n. 2)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto esecutivo di sospensione di Regolamento

(del 13 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Regolamento concernente la concessione dei congedi di aggiornamento per i docenti cantonali e comunali del 28 gennaio 1992 è sospeso fino al 31 agosto 2008.

II.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 13 gennaio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della formazione di base dei docenti titolari di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dell'Alta scuola pedagogica, del 9 luglio 2002; modifica

(del 13 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Regolamento della formazione di base dei docenti titolari di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dell'Alta scuola pedagogica, del 9 luglio 2002, è così modificato:

Art. 31 cpv. 1

È prelevata una tassa semestrale di fr. 600.–

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° luglio 2004.

Bellinzona, 13 gennaio 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**